



36871/21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO
VINCENZO SIANI
PALMA TALERICO
DANIELE CAPPUCCIO
VINCENZO GALATI

- Presidente -

Sent. n. sez. 2219/2021
CC - 23/06/2021
R.G.N. 35728/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il (omissis)

PERÙ

avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento
con rinvio dell'ordinanza impugnata.

R

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2020 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da (omissis) avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con cui è stata disposta la sua espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed in relazione alla pena di tre anni di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 12 aprile 2018.

Ha, a tal fine, rilevato che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, che — pacifico che (omissis) è privo di permesso di soggiorno — «ogni considerazione sul contesto familiare del detenuto [nonché] sulla [sua aspirazione] alla stabilizzazione sul territorio nazionale non ha rilevanza, non dovendosi considerare eventuali interessi familiari sociali o lavorativi del soggetto ai fini del reinserimento nel territorio italiano, ai fini della espulsione oggi in valutazione».

2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) (omissis), ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale di sorveglianza non abbia debitamente considerato gli elementi dimostrativi dell'effettività del suo inserimento sociale lavorativo e del legame con la compagna, stabilmente residente in Italia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175).

L'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto; b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'Istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...».

3. Il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione.

Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza *more uxorio* con un cittadino italiano, alla luce della parificazione del «contratto di convivenza» al matrimonio civile, operata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038).

Più in generale, in materia di condizioni ostative all'espulsione, hanno a lungo convissuto, nella giurisprudenza di legittimità, due orientamenti parzialmente divergenti.

Quello più rigoroso e, in passato, prevalente, riteneva, valorizzando il tenore letterale delle norme di interesse, che «le cause ostative all'espulsione previste dal comma 9 del medesimo articolo, che fa rinvio ai casi di cui al successivo art. 19, hanno carattere eccezionale e non possono, pertanto, essere oggetto di applicazione analogica, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della misura in questione, non rilevano legami familiari diversi da quelli espressamente contemplati dal comma 2, lett. c), del suddetto art. 19, quand'anche contemplati, a differenti fini, dagli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286 del 1998» (Sez. 1, n. 10846 del 19/12/2019, dep. 2020, Otaigbe, Rv. 278892; Sez. 1, n. 48684 del 29/09/2015, Bachtragga, Rv. 265387).

Stando a questo indirizzo, dunque, gli unici legami rilevanti sarebbero quelli di convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.

Altre pronunzie avevano, invece, stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non deve limitarsi a verificare che non sussista alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ma — acquisendo, ove occorra, informazioni — deve procedere, dandone conto in motivazione, ad un'attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero in rapporto alla sua complessiva situazione familiare, alla luce della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il paese di origine (Sez. 1, n. 45973 del 30/10/2019, Ramirez Chavez, Rv. 277454; Sez. 1, n. 48950 del 07/11/2019, Merawarage Fernando, Rv. 277824).

4. Il dilemma ermeneutico testé sinteticamente evocato deve essere, nondimeno, riconsiderato alla luce della modifica normativa introdotta con il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Lelle 18 dicembre 2020, n. 173 («Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli artt. 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 c.p., nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale»), che ha novellato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione,

l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere «che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» ed aggiungendo, al periodo successivo, che «Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine».

Così facendo, il legislatore — con disposizione senz'altro rilevante nella fattispecie, in forza sia del principio generale per cui le modifiche normative che incidono *in bonam partem* sull'applicazione della legge penale hanno effetto sui procedimenti in corso che dell'espressa previsione dell'art. 15, comma 1, del citato decreto legge — ha stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c).

5. L'applicazione dei canoni ermeneutici testé enucleati induce a ritenere l'illegittimità, quantomeno sopravvenuta, del provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha, invero, dedotto: di avere a lungo vissuto e lavorato in Italia, ove gli sono state rilasciate carte di identità e tessera sanitaria; di essere stato titolare di partita Iva sino al marzo 2018 ed avere fatturato i ricavi tratti dall'attività di lavoro autonomo svolta in Italia tra agosto 2015 e settembre 2017; che la compagna, con la quale ha un rapporto consolidato, è impiegata in Italia quale collaboratrice domestica.

Al cospetto di tali deduzioni, il Tribunale di sorveglianza ha lapidariamente affermato l'irrilevanza, ai fini dell'espulsione, degli interessi familiari, sociali e lavorativi del condannato, circostanze che, secondo uno dei citati indirizzi ermeneutici ed il testo novellato dell'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono invece suscettibili, almeno in potenza, di precludere l'adozione del provvedimento espulsivo, laddove siano tanto radicati da determinare un *vulnus* del suo diritto al rispetto della sfera familiare, sociale e professionale, da apprezzarsi alla stregua dei criteri delineati dalla recente novella.

Il tema, che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non decisivo — stante la carenza di permesso di soggiorno in capo all'odierno ricorrente — è, all'evidenza, passibile di diverso inquadramento per effetto della mutata cornice normativa, che impone uno sforzo istruttorio ed argomentativo supplementare, da condursi nel rispetto dei canoni descritti dal legislatore.

6. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, tenga conto del mutato quadro normativo e dei principi sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 23/06/2021.

Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio

Il Presidente

Angela Tardio

Angela Tardio

